



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

Area Approvvigionamenti e Tecnica

Via Galliccioli, 4 - 24121 BERGAMO

☎ 035/385.111 Fax 035/385.245

email: protocollo@pec.ats-bg.it

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE, FREDDI, PRODOTTI SOLIDI CONFEZIONATI, CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE AFFERENTI ALLE ATS DI BERGAMO (CAPOFILA) E DELLA VAL PADANA, PER IL PERIODO DI 4 ANNI.

INDICE

Premessa

Art. n. 1: Oggetto del servizio

Art. n. 2: Durata del contratto

Art. n. 3: Modalità di esecuzione del servizio

3.1: Quantità, ubicazione, luoghi di installazione e tempi di consegna dei distributori

3.2: Personale del concessionario

3.3: Distributori

3.4: Modalità organizzative e gestionali

3.5: Servizio di assistenza tecnica

3.6: Prezzi e sistemi di pagamento

Art. n. 4: Prodotti

4.1: Indicazioni per la suddivisione dei prodotti

4.2: Standard nutrizionali degli snack e dei prodotti

4.3: Tipologie di alimenti e caratteristiche merceologiche

Art. n. 5: Corrispettivi

Art. n. 6: Verifiche e controlli

Art. n. 7: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Art. n. 8: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

Art. n. 9: Norme di sicurezza

Art. n. 10: Custodia delle cose

Art. n. 11: Penalità

Art. n. 12: Risoluzione del contratto

Art. n. 13: Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Art. n. 14: Recesso unilaterale

Art. n. 15: Cauzione definitiva e Copertura assicurativa

Art. n. 16: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

Art. n. 17: Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Art. n. 18: Subappalto

Art. n. 19: Esecuzione del contratto

Art. n. 20: Efficacia del contratto

Art. n. 21: Stipulazione del contratto

Art. n. 22: Qualificazione del contratto

Art. n. 23: Sospensione

Art. n. 24: Obblighi connessi ai contratti o d'opera o di somministrazione:

rischi specifici e documento unico di valutazione dei rischi

Art. n. 25: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Art. n. 26: Clausole di legalità / integrità

Art. n. 27: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Art. n. 28: Controversie - Foro competente

Art. n. 29: Disposizioni finali e di rinvio

PREMESSA

L'ATS di Bergamo, in unione d'acquisto con l'ATS della Val Padana, bandisce, quale Azienda capofila, procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento in concessione, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici da installare in alcune sedi dei due Enti a beneficio dei dipendenti degli stessi e degli utenti esterni.

La presente procedura è suddivisa in n. 3 lotti separati e disgiunti. La partecipazione è consentita per uno, per alcuni o per tutti i lotti.

L'ATS di Bergamo procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare - per singolo lotto - il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale per il soddisfacimento delle proprie esigenze e di quelle dell'Amministrazione aggregata.

L'aggiudicazione da parte dell'Azienda capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra gli operatori economici risultati idonei ad erogare la fornitura a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti all'unione di acquisto. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la Deliberazione di aggiudicazione della gara per l'ATS di Bergamo e con il provvedimento di presa d'atto dell'esito della gara per l'ATS della Val Padana, mandante.

Art. n. 1 - Oggetto del servizio

L'oggetto della gara è il servizio in concessione della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici (lotti da 1 a 3) da installare in alcune sedi dell'ATS di Bergamo e della Val Padana,(di seguito ATS) a beneficio dei dipendenti delle ATS consorziate, delle ASST nelle sedi in coabitazione e degli utenti esterni.

Le modalità di esecuzione del servizio da erogare sono quelle indicate nell'art. 3 del presente Capitolato.

L'importo a base d'asta al rialzo, **pena l'esclusione delle offerte**, per ogni singolo lotto è definito nell'art. 2 del disciplinare di gara.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) sono pari a:

lotto n. 1 - € 0,00 (zero);

lotto n. 2- € 0,00 (zero);

lotto n. 3 - € 0,00 (zero).

Art. n. 2 - Durata del contratto

Il servizio, che comprende l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data indicata nel contratto, presumibilmente come sotto specificato, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione ARIA:

lotto n. 1: ATS di Bergamo dal 20.06.2021 e scadenza il 19.06.2025;

lotto n. 2: ATS Val Padana - Provincia di Mantova dal 1.07.2021 e scadenza il 30.06.2025.

lotto n. 3: ATS Val Padana - Provincia di Cremona dal 1.07.2021 e scadenza il 30.06.2025.

E' tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al rapporto in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara.

Art. n. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

3.1 - Quantità, ubicazione, luoghi di installazione e tempi di consegna dei distributori

Il numero, la tipologia e l'ubicazione dei distributori da installare, distintamente per lotto, è desumibile dall'allegato 1 (fabbisogno) al presente Capitolato.

La ditta non potrà eseguire eventuali trasferimenti, sostituzioni o dismissioni di distributori autonomamente o senza autorizzazione dell'Amministrazione interessata.

Qualora l'aggiudicatario ritenesse necessario incrementare o diminuire il numero dei distributori, lo stesso dovrà concordare tale variazione con l'ATS interessata. La variazione può essere proposta anche dall'ATS interessata.

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere all'installazione dei distributori, nei luoghi indicati dalle ATS consorziate, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Il collegamento agli impianti dovrà essere effettuato utilizzando le prese già esistenti e disponibili; nessun costo per l'acqua e l'energia elettrica utilizzate sarà addebitato all'impresa appaltatrice/concessionaria del servizio in questione. L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni delle singole ATS.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

La collocazione dei distributori deve essere concordata con i Responsabili individuati dalle ATS. La ditta non potrà muovere eccezione alcuna o pretendere una diversa collocazione rispetto a quella stabilita dall'ATS interessata.

Le ATS provvedono in proprio alla pulizia dei locali, vani ed atri dove sono installati i distributori.

Le ATS garantiranno l'erogazione di energia elettrica, acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, l'eventuale assistenza tecnica necessaria per l'installazione degli stessi, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc...) disponibili e il ritiro dei rifiuti.

La ditta non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche delle ATS o per altro motivo, comunque non imputabile alle ATS stesse. Così pure, le ATS non sono responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo.

La ditta dovrà installare, nei locali individuati dalle ATS, recipienti porta rifiuti da 100 litri con coperchio a ritorno automatico. Tali recipienti devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo.

3.2 - Personale del concessionario

La ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio si avvarrà del necessario personale, riservando allo stesso il trattamento previsto dalle vigenti leggi e dai contratti nazionali di categoria.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad impiegare personale di sicura moralità, che osservi la normativa e le disposizioni disciplinari delle ATS consorziate, sostituendo quegli elementi che diano motivo di lagnanza.

Per comportamento non adeguato, o altro valido motivo, l'ATS interessata può chiedere alla ditta di sostituire il personale non gradito. In tal caso, la ditta deve provvedervi entro 3 giorni lavorativi.

Tutti i dipendenti della ditta aggiudicataria, quando entrano nelle sedi delle ATS, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento e muniti di adeguati strumenti di protezione previsti dalle norme di sicurezza vigenti e dovranno sottostare a tutte le disposizioni previste in caso di perdurare dello stato di emergenza (es: controllo della temperatura, igienizzazione delle mani, ecc.) ed a quelle in vigore presso ciascuna ATS.

La ditta aggiudicataria deve assicurare la regolare continuità del servizio, controllando in modo particolare il carico e il funzionamento dei distributori.

In caso di sciopero o agitazioni del personale dipendente della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà comunicare le procedure di urgenza da adottare, almeno 48 ore prima.

Il personale addetto alla gestione delle apparecchiature automatiche di distribuzione dovrà essere in regola con le normative sanitarie e di leggi in vigore.

Tutto il personale adibito al trasporto ed alla distribuzione dei prodotti deve essere formato, oltre che sui temi della sicurezza alimentare previsto dal "Pacchetto Igiene" (igiene degli alimenti e della nutrizione, merceologia degli alimenti, controllo di qualità), anche sui requisiti specifici e sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti presenti nei distributori per ogni ATS.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve avere assolto gli obblighi della normativa di igiene e sanità pubblica previsti dal Reg CE n. 852/2004 All. II cap. 12.

3.3 - Distributori

Le apparecchiature da installare devono essere di nuova o recente fabbricazione (non anteriore al 2018), conformi alla normativa CEE ed alle leggi di igiene e sicurezza alimentare vigenti, in possesso almeno della classe energetica A.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni derivanti a persone o cose, cagionati dagli apparecchi di distribuzione installati ovvero dai prodotti distribuiti.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica della ditta.

Fermi restando i controlli disposti e le prescrizioni impartite, in relazione all'uso, dall'autorità sanitaria, qualora la ditta aggiudicataria sottoponga a trattamento l'acqua fornita dall'ATS, deve assicurarsi che la stessa possieda i requisiti di cui al D. L.vo n. 31 del 2 febbraio 2001.

Dell'istallazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità competente per la sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. art. 6.

3.4 - Modalità organizzative e gestionali

La ditta aggiudicataria dovrà avere un numero di operatori sufficienti ed adeguatamente istruiti per eseguire gli adempimenti seguenti:

1. Pulizia e ripristino distributori automatici di bevande calde:

è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di pulire in modo accurato l'apparecchiatura e le tastiere, con panno monouso e apposita soluzione sgrassante/disinfettante, prestando attenzione alle pareti interne ed esterne della macchina.

Per tutte le parti che vengono a contatto con sostanze alimentari e bicchieri, l'aggiudicatario deve:

- a) sostituire, ad ogni ripristino, i componenti asportabili, tassativamente con altri puliti;
- b) sanificare, settimanalmente, tutte le parti non rimovibili, utilizzando un detergente/disinfettante e sostanza battericida, per prevenire il formarsi di batteri e cattivi odori;
- c) terminate le fasi di pulizia, lavaggio ed igienizzazione, provvedere a rifornire ed effettuare alcune erogazioni-test per constatare l'efficienza dell'apparecchiatura.

2. Pulizia accurata con soluzione sgrassante/disinfettante delle apparecchiature e delle tastiere e rifornimento dei distributori automatici refrigeranti di bibite, prodotti freddi e prodotti solidi confezionati:

- a) La ditta aggiudicataria deve:
 - garantire la sicurezza igienica dei prodotti erogati dai distributori automatici, anche mediante un programma di pulizia e sanificazione che deve essere parte integrante del proprio manuale di autocontrollo;
 - controllare che la data di scadenza e il TMC dei prodotti presenti non siano superati;
 - procedere all'eventuale ripristino della fornitura dei prodotti;
 - testare il funzionamento del distributore;
- b) Il trasporto dei prodotti deperibili, dalla ditta ai distributori, deve essere eseguito garantendo la temperatura controllata, e, più in generale il rispetto della "catena del freddo" così come definita nella vigente normativa ove previsto.
- c) La ditta aggiudicataria deve provvedere alla raccolta e deposito di qualsiasi rifiuto di prodotto negli appositi spazi indicati dall'ATS.

La ditta aggiudicataria, oltre ad ottemperare alle normative vigenti in materia di distribuzione automatica, deve:

- a) procedere mensilmente, mediante un incaricato, alla verifica della pulizia e dei rifornimenti delle macchine distributrici;
- b) indicare un referente per i contatti con l'Amministrazione delle ATS;
- c) assicurare che tutti i contenitori dei rifiuti per la raccolta dei bicchieri vuoti, riposti accanto ai distributori, siano puliti e siano dotati di coperchio, in modo da facilitare la pulizia;
- d) segnalare agli utenti, su ogni distributore, con appositi adesivi, le modalità di funzionamento, di pagamento e di rimborso in caso di mancata erogazione. L'incaricato della ditta dovrà concordare con l'ATS, gli orari e i giorni per ricevere richieste di nuove chiavi elettroniche per il funzionamento delle apparecchiature o per ritirare chiavi danneggiate.

Al termine del rapporto, la ditta è tenuta a disinstallare e ritirare i distributori e provvedere ai necessari ripristini senza alcun onere a carico delle ATS, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. I necessari ripristini andranno effettuati in modo graduale affiancando la nuova ditta subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

3.5 - Servizio di assistenza tecnica

Il servizio di assistenza tecnica è completamente a carico della ditta aggiudicataria e dovrà consistere nella manutenzione preventiva programmata e straordinaria.

La ditta aggiudicataria deve assicurare l'assistenza tecnica in qualsiasi momento, con personale sufficiente e costantemente aggiornato, entro 12 ore lavorative, da intendersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, dalla segnalazione del guasto o del mancato rifornimento, dal lunedì al venerdì.

Tutti i distributori, durante il periodo contrattuale, rimangono di proprietà della ditta aggiudicataria. Pertanto tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, causati da guasti o da qualsiasi altro motivo devono considerarsi a totale ed esclusivo carico della ditta.

Qualora i distributori dovessero rimanere inutilizzati, la ditta, a seguito della richiesta dell'ATS interessata, provvederà alla loro rimozione entro sette giorni solari. In caso di prolungata inerzia, l'ATS richiedente provvederà direttamente alla rimozione con oneri a carico della ditta inadempiente, oltre al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui si rendesse necessario per spostamento delle sedi delle ATS consorziate, dislocare i distributori in altri siti, le spese di trasferimento e installazione delle macchine dalle vecchie alle nuove sedi sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

3.6 - Prezzi e sistemi di pagamento

I distributori devono essere provvisti di sistema di pagamento con chiavi elettroniche, fornite dalla ditta gratuitamente a tutti i dipendenti dell'ATS che ne fanno richiesta, a moneta e devono essere tutte dotate di idoneo dispositivo "rendi resto" a moneta.

Per ogni lotto, è inoltre obbligatorio prevedere la possibilità di pagamento o di ricarica del valore nominale sulla chiavetta, per almeno n. 1 distributore automatico, anche tramite i Buoni Pasto Elettronici in dotazione alle ATS all'atto della stipula del contratto.

Per l'ATS di Bergamo tale distributore dovrà essere collocato nella sede ATS di via Galliccioli n. 4 a Bergamo, mentre per l'ATS della Val Padana, sede di Mantova, nella palazzina n. 3 e, nella sede di Cremona, nell'edificio F.

In caso di cessazione del servizio o al termine, la ditta dovrà rimborsare gli importi accreditati sulle chiavi agli utenti e concordare con il nuovo fornitore le modalità di rimborso.

Listino prezzi distributori automatici.

La ditta dovrà provvedere ad esporre i prezzi in modo visibile e consultabile da tutti gli utenti, su ogni distributore di tutti i prodotti.

Nella tabella sono indicati i prezzi massimi di alcuni prodotti:

Prezzi dei prodotti in vendita IVA inclusa

	Prezzi chiave	Prezzi moneta
Caffè in grani espresso di primaria marca nazionale	0,50	0,70
Caffè in grani, decaffeinato e d'orzo*	0,40	0,55
Caffè al ginseng*	0,40	0,55
Cappuccio,cioccolata e altre bevande calde	0,40	0,55
Thè al limone	0,40	0,55
Acqua minerale naturale o addizionata con anidride carbonica, in bottiglia P.E.T. da 50cl	0,60	0,40
Succhi brik 200 ml. gusti assortiti	0,45	0,65
Succhi 500 ml. gusti assortiti	0,85	1,10
Spremuta di agrumi 250 ml.	1,30	1,40
Thè limone/pesca lattina 330ml. o pet 500 ml.	0,70	1,00
Altre bevande in lattina e pet 330 ml.	0,70	1,00
Frutta fresca monoporzione	0,60	0,75
Frutta in vaschetta monoporzione	1,00	1,50
Macedonia monoporzione	1,50	1,70
Crackers, anche integrali	0,65	0,80
Snack e merendine da forno	0,50	0,55
Chewingum astuccio	1,50	1,60

Il prezzo delle altre tipologie di prodotto sotto descritte, non già fissato in tabella, dovrà essere concordato con l'ATS interessata, in relazione alla quotazione di mercato, alla data di inizio della fornitura.

***orzo e ginseng: prodotto non obbligatorio in tutti i distributori.**

Tutti i "prezzi chiave" e i "prezzi moneta" indicati in capitolato devono rimanere fissi ed invariati per i primi 12 mesi. Dopo tale periodo potranno essere rivisti sulla base della variazione degli indici ISTAT, con riferimento alle variazioni verificatesi nell'anno precedente (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Art. n. 4 – Prodotti

Tutti i prodotti erogati devono essere selezionati fra le migliori marche presenti sul mercato e particolarmente idonei per la distribuzione automatica.

Ogni prodotto deve essere individuato dalla propria scheda merceologica. In particolare deve essere reso disponibile, accanto al distributore automatico, il materiale informativo/schede tecniche dei prodotti, con l'elenco degli ingredienti e le caratteristiche nutrizionali.

Tutti i prodotti devono essere etichettati in conformità al Reg UE n. 1169/2011.

Sui contenitori delle bevande fredde, nonché sugli snack ed altri prodotti deve essere indicata la scadenza per la validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per tutti i prodotti, ad esclusione di quelli freschi, la data di scadenza riportata nella singola confezione del prodotto, al momento del ritiro da parte dell'utente, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) mesi.

L'inserimento di nuovi prodotti, rispetto a quelli proposti in sede di gara, o la variazione dei generi distribuiti, dovranno preventivamente ottenere il benestare dell'ATS.

Le ATS avranno facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti che riterranno non rispondenti alle norme vigenti o a quelle di capitolato; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione richiesta.

In caso di esaurimento dei prodotti negli spazi di conservazione devono essere ricostituite le quantità entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo. E' inoltre fatto obbligo alla ditta di provvedere per ATS di Bergamo, lotto n. 1, a minimo 1 (uno) intervento a settimana per il rifornimento dei prodotti, ad eccezione della sede di via Galliccioli dell'ATS di Bergamo, ove tale obbligo è previsto minimo 2 (due) volte a settimana. Per l'ATS della Val Padana, lotti n. 2 e n. 3, il rifornimento dei prodotti deve avvenire minimo 1 (una) volta alla settimana.

4.1 Indicazioni per la suddivisione dei prodotti

Secondo le linee di indirizzo della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in materia di sovrappeso e obesità di cui alla nota del 28/05/2008 prot. n. 21130, la ditta aggiudicataria è tenuta a collocare nei distributori automatici posti nei presidi sanitari, alimenti di snack a base di frutta e verdura, insalate pronte, Yogurt intero bianco alta qualità o dal latte fieno senza zucchero e senza edulcoranti secondo le indicazioni fornite nel presente capitolato. Tale necessità deriva dal fatto che le ATS devono promuovere scelte salutari per una sana alimentazione italiana.

L'assortimento per i distributori per prodotti freschi deve essere il seguente:

- 20% del distributore dedicato all'acqua minerale naturale ed effervescente;
- 10% altre bevande (di cui almeno il 5% succhi di frutta.);

- 30% prodotti freschi (panini, frutta, verdura, ecc.), con le caratteristiche sotto elencate;
- 30% prodotti a lunga durata, con le caratteristiche sotto elencate;
- 10% altri prodotti di lunga durata.

4.2 Standard nutrizionali degli snack e dei prodotti

Gli snack inseriti nei distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- contenuto energetico di max 150 kcal per singola porzione;
- contenuto di sale, max 1 gr a porzione e iodato;
- contenuto di grassi totali max 5 gr, di grassi saturi max gr 1,5, senza grassi idrogenati o trans, senza panna, senza olio di palma, di cocco, di sansa e strutto;
- assenza di edulcoranti artificiali;
- pane comune o integrale in porzione da 30-50 g
- grissini, crackers anche integrali a basso contenuto di sale;
- biscotti privi di farcitura con contenuto calorico per porzione non superiore ai 150/200 kcal., con grassi non superiori ai 5 gr. e senza grassi vegetali raffinati e grassi idrogenati.

4.3 Tipologie di alimenti e caratteristiche merceologiche

Bevande Calde:

- Caffè espresso di primaria marca nazionale, in grani macinati al momento dell'erogazione con minimo 80% di miscela arabica gr. 7 per erogazione
- Caffè in grani, decaffeinato e d'orzo gr. 1,6 per erogazione
- Caffè al Ginseng gr. 14 ad erogazione
- Caffè macchiato gr. 7 caffè e gr.3 latte per erogazione
- Latte gr. 10 per erogazione
- Cioccolata miscela di cioccolato in polvere gr. 24 per erogazione
- Cappuccino anche decaffeinato gr.1,6 caffè e gr.10 latte per erogazione
- Thè al limone gr.13/15 di polvere per erogazione

I distributori di bevande calde dovranno avere almeno le seguenti selezioni:

- caffè in grani espresso, di primaria marca nazionale: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè in grani : lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè decaffeinato: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè al ginseng: normale, ristretto, amaro, dolce e molto dolce
- caffè macchiato normale: amaro, dolce e molto dolce;
- cappuccino: del tipo normale e decaffeinato, amaro, dolce e molto dolce.

Bevande Fredde:

- Acqua minerale naturale e frizzante in PET 50 cl.
- Succo di frutta senza zuccheri aggiunti, di gusti assortiti 20 o 50 cl
- Spremute 100% agrumi 25 cl
- Altre bevande in lattina o PET 33 cl.
- Thé - limone/pesca 33 cl.

Frutta e verdura

- Verdura e frutta fresca pronte per il consumo, prodotte in atmosfera modificata, monoporzione;
- Macedonia di frutta senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Frutta disidratata/essicata senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Frutta secca sgusciata, monoporzione;
- Mousse di frutta 100% senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Barretta di frutta al 100%, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione.

Cereali

- Fette biscottate integrali
- Crackers, anche integrali
- Gallette di riso o mais
- Biscotti
- Pop corn con contenuto di sale non superiore a 1 gr per porzione
- Barrette di cereali e/o frutta secca

Merendine da forno

- Semplici a base di pan di spagna, pasta frolla e marmellata senza farcitura di crema

Gelato

- ricoperti alla frutta, coppette, biscotto, cornetto
- 80-90 gr max per porzione
- contenuto calorico non superiore alle 150 Kcal
- grassi non superiori a 5 gr
- assenza di grassi vegetali idrogenati e raffinati)

Sostituti del pasto

- Pane con formaggio privo di maionese, salse, creme (non è consentito l'uso di formaggi fusi e con polifosfati aggiunti);
- Pane con salume: privo di maionese, salse o creme, con salumi privi di lattosio, glutine, caseinati, polifosfati;
- Formaggio, privo di polifosfati aggiunti, accompagnato da crackers o grissini a basso contenuto di sale e con sale possibilmente iodato;
- Insalate miste pronte al consumo.

Alimenti dietetici per esigenze speciali (senza glutine)

- Biscotti senza glutine
- Crackers e grissini senza glutine a basso contenuto di sale
- Semplici a base di pan di spagna o a base di farina di riso senza glutine, pasta frolla senza glutine e marmellata senza farcitura di crema

Non viene garantito un quantitativo minimo di consumi per ogni distributore installato.

Art. n. 5 - Corrispettivi

Il prezzo indicato nell'offerta e riferito al canone annuo onnicomprensivo derivante dalla gestione dei distributori di bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, presso le strutture afferenti l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e presso le strutture afferenti all'ATS Val Padana, si ritiene formulato in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di tutte le clausole del capitolato speciale.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi.

Nel caso in cui, trascorsi i 12 mesi, la ditta aggiudicataria riveda i "prezzi chiave" e i "prezzi moneta", dovrà riconsiderare lo stesso margine di aumento per il corrispettivo da versare all'Amministrazione; tale variazione sarà applicata nella misura massima prevista dalla legge dell'indice accertato dall'ISTAT.

In vigenza di contratto, il canone potrà essere ridefinito, al rialzo o al ribasso, in caso di variazione del numero di distributori, in modo proporzionale al numero stesso e di comune accordo fra le parti, tenuto conto degli importi offerti per singolo distributore.

Il pagamento dovrà essere effettuato trimestralmente, previa emissione della fattura da parte delle ATS ed entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, tramite bonifico bancario sulla banca:

per ATS di Bergamo: INTESA SANPAOLO - Cod. IBAN IT15C0306911100100000300032

per ATS Val Padana: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Cod. IBAN IT80J0569611500000033000X69

Nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

In particolare, è fatto tassativo divieto all'aggiudicatario di rimuovere, senza previa autorizzazione, i distributori allocati.

Art. 6 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione dell'ATS si riserva la facoltà:

- di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei prodotti distribuiti e delle macchine impiegate ed in funzione;
- di richiedere la sostituzione dei prodotti e delle macchine riscontrate non idonei o conformi;
- di far effettuare analisi chimiche - batteriologiche dei prodotti erogati. Per tali verifiche, le eventuali spese saranno a carico dell'ATS ove il campione risultasse corrispondente ai requisiti richiesti; in caso contrario, i costi per le verifiche saranno a carico dell'Impresa, fatta salva l'applicazione di una penale come da apposito articolo;
- di effettuare dei controlli periodici mensili con l'ausilio di check list;
- di richiedere verbale mensile della verifica della pulizia e dei rifornimenti delle macchine distributrici.

Art. n. 7 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto.

Le ATS invieranno le fatture unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. n. 8 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a

mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 9 – Norme di sicurezza

Per quanto riguarda le norme di sicurezza, dovranno essere osservate le prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ATS di Bergamo per il lotto n. 1 e della Val Padana per i lotti n. 2 e 3, al quale la ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento per ogni e qualsiasi informazione.

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti sia dell'ATS affidataria che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolge il servizio, in particolare il D. Lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria, in particolare, a titolo esemplificativo dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie.

Art. n. 10 – Custodia delle cose

Le ATS consorziate non si costituiscono in alcun modo depositarie dei beni che vengono a trovarsi nei locali, rimandandone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e

pericolo della ditta, senza responsabilità per le ATS medesime per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualunque causa, non esclusi gli incendi. Le ATS sono espressamente esonerate da qualsivoglia responsabilità in ordine a possibili controversie con l'utenza, nonché in ordine alla conservazione ed alla piena efficienza degli apparecchi, conservando integro il diritto alla riscossione dell'intero corrispettivo.

L'esclusione della responsabilità viene estesa per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

Art. n. 11 – Penalità

Qualora il servizio non dovesse essere effettuato nei termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare a loro insindacabile giudizio previa contestazione formale, le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni distributore non conforme a quanto richiesto nel capitolato;
- € 200,00 per mancata pulizia dei distributori;
- € 100,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quelli richiesti nel presente capitolato;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo, oltre il giorno lavorativo previsto, per la ricostituzione delle quantità dei prodotti in caso di esaurimento o per ogni giorno di fermo macchina;
- da € 50,00 a € 300,00 per ogni altra infrazione accertata .

Per le inadempienze contestate dall'ATS interessata, la Ditta dovrà trasmettere alla stessa, le proprie deduzioni, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano oltre il suddetto termine di 15 giorni, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.

Le sanzioni previste possono essere applicate più volte se gli eventi si verificano più volte nell'arco dell'anno.

Art. n. 12 – Risoluzione del contratto

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici per gli appalti.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà delle ATS risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Le ATS si riservano di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);

- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dalle Amministrazioni;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 - bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento di ciascuna ATS, su iniziativa del rispettivo Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 13 – Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, la concessione può cessare, in particolare, quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 176, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

Art. n. 14 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ciascuna Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta concessionaria con lettera raccomandata A/R. o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le ATS consorziate si avvarranno della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale

scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato;

La ditta dovrà comunque, se richiesto dalle ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

Art. n. 15 – Cauzione definitiva e Copertura assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00 =, o altra percentuale in base allo sconto praticato. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La ditta aggiudicataria deve stipulare apposita polizza assicurativa per ogni danno a persone e/o cose causato dall'utilizzo, trasporto, dall'installazione, dall'erogazione del servizio di distribuzione, e nell'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00=.

Art. n. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

Ciascuna ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare alle Amministrazioni, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Art. n. 17 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, le ATS possono opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti delle ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione delle ATS. Se le ATS intendessero proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 18 - Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio, salvo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi o le parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 40%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 19 - Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione di ciascun contratto sarà la città dove ha sede ciascuna Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 20 - Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per le Amministrazioni lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 21 - Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Ciascuna ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, secondo le indicazioni di ciascuna ATS, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

Art. n. 22 - Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti il servizio oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Art. n. 23 - Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 24 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguito, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Ogni Amministrazione darà indicazioni all'aggiudicataria in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento.

Conseguentemente all'aggiudicazione, si renderà necessaria l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze sulla scorta dei documenti che saranno inviati dalla ditta appaltatrice (modalità di svolgimento dei lavori, rischi introdotti negli ambienti di lavoro del committente, etc.)

Tutti i datori di lavoro coinvolti, compresi eventuali subappaltatori sono chiamati a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate ed a coordinarsi al fine di evitare i possibili rischi derivanti dalle interferenze delle attività durante l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro delle Amministrazioni è disponibile sui relativi siti internet.

Art. n. 25 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 26 – Clausole di legalità/integrità

Le ATS hanno adottato un proprio codice di comportamento (per l'ATS di Bergamo delibera n. 52/2016 e per l'ATS della Val Padana decreto n. 12/2016), accessibile sui siti internet aziendali (www.ats-bg.it; www.ats-valpadana.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi le Amministrazioni, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza dei suddetti Codici adottati dalle ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle ATS (delibera n. 293/2021 per ATS di Bergamo e delibera n. 167/2021 per l'ATS Val Padana).

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 -ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 27 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati sono le ATS di Bergamo e della Val Padana.

Ciascuna ATS e la ditta sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 28 - Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro dei capoluoghi dove hanno sede le singole Amministrazioni, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 29 - Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 29 articoli redatti su complessive 25 pagine e n. 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Data_____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 27 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Data_____

All.: tabella fabbisogno distributori